



## POLITECNICO DI BARI

**D. R. n. 822**

### IL RETTORE

#### PREMESSO CHE

- l'Ateneo, con precedenti provvedimenti e, da ultimo, con nota prot. n. 23186 del 31 agosto 2021, con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 1° settembre 2021 e con D.R. n. 680 del 16 settembre 2021, ha progressivamente posto in atto le iniziative necessarie affinché le attività didattiche e curriculari, gli esami di profitto e le sedute di laurea siano svolte in presenza, in ossequio al D.L. 6 agosto, 2021, n. 111, recante "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*", convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, il cui art. 1, comma 1, secondo periodo, dispone che "*Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza*";
- per consentire lo svolgimento in presenza, tra le altre, delle attività didattiche e curriculari sopra richiamate, il comma 2 del citato art. 1 ha disposto l'adozione, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, in tutte le istituzioni universitarie, di misure di sicurezza, tra cui: a) l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; b) il divieto di accedere o permanere nei locali universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- alle succitate misure di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2, si aggiunge quanto prescritto dall'art. 9-ter del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dal comma 6 del ridetto art. 1 del DL n. 111/2021, il quale, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza dei servizi di istruzione, prescrive l'obbligo, per tutto il personale e per gli studenti universitari, dall'1 settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 (green pass);

#### PRESO ATTO CHE

- che lo scorso 7 ottobre, il Consiglio dei Ministri, alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico da COVID 19 e dell'andamento della campagna vaccinale, ha, con provvedimento in corso di pubblicazione, dettato nuove norme sull'accesso alle strutture in cui si svolgono attività culturali, sportive e ricreative, prevedendo, in particolare, che dall'11 ottobre 2021, in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, la capienza consentita è del cento per cento di quella massima autorizzata, sia all'aperto che al chiuso, limitando, in ogni caso, l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ed eliminando, altresì, nelle strutture museali, la distanza interpersonale di un metro;
- in data 8 ottobre 2021 è pervenuta la nota n. 13675 del MUR – Segretariato Generale – Direzione Generale delle istituzioni della formazione superiore, con cui sono stati forniti, alle Università, aggiornamenti rivenerenti dalla evoluzione del quadro epidemiologico e, conseguentemente, normativo, come sopra rappresentato;
- con la ridetta nota, il MUR ha invitato gli Atenei a mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché le attività didattiche e curriculari siano svolte prioritariamente in presenza, attese le prescrizioni normative innanzi riportate, al fine di garantire agli studenti universitari, nello svolgimento dell'anno accademico, il più ampio "*ritorno alla normalità*", in condizioni di massima sicurezza, evidenziando, nel contempo, come lo svolgimento delle attività didattiche e curriculari in presenza sia peraltro supportato anche dal mutato quadro normativo in materia di pubblico impiego, che prevede, a far data dal 15 ottobre p.v., il ripristino

dell'attività in presenza quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa dei dipendenti pubblici (art. 1, comma 1, DPCM 23 settembre 2021);

- le attività didattiche e curriculari in presenza debbono necessariamente coniugarsi con le misure di contenimento del contagio previste dal richiamato DL 111/2021 e prontamente implementate da questo Ateneo, con particolare riguardo alla rigorosa osservanza delle prescrizioni in materia di “green pass” e all'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- nella citata nota ministeriale è evidenziato come il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro rappresenti una “raccomandazione”, derogabile, tra l'altro, in considerazione delle condizioni strutturali-logistiche degli edifici, al fine di assicurare la prioritaria frequenza in presenza alle attività didattiche e curriculari;
- le attuali condizioni strutturali-logistiche delle strutture didattiche dell'Ateneo, unitamente all'importante numero degli studenti iscritti, di fatto limiterebbero significativamente, in caso di ridotta capienza imposta di aule, sale letture, biblioteche e laboratori didattici, l'efficace attuazione della normativa che dispone, come sopra evidenziato, che le attività didattiche e curriculari siano svolte prioritariamente in presenza;
- attualmente la Regione Puglia si colloca tra i territori classificati dal Ministero della Salute “zona bianca”;
- l'art. 9-ter (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario*), comma 4, prevede, tra l'altro, che i responsabili delle università sono tenuti a verificare il rispetto del possesso del *green pass* da parte del personale e degli studenti universitari, stabilendo, con riferimento a questi ultimi, che le verifiche siano “svolte a campione con modalità individuate dalle università”;

#### **RITENUTO**

- alla luce del mutato quadro normativo conseguente alla evoluzione della situazione epidemiologica in atto, nonché dei contenuti della nota ministeriale dell'8 ottobre 2021 sopra richiamata, di dover procedere all'aggiornamento delle indicazioni operative in precedenza fornite in materia di distanziamento interpersonale e conseguente capienza massima delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari, ivi incluse sale lettura e biblioteche, consentendo l'utilizzo delle stesse al **settantacinque** per cento di quella massima autorizzata e fermo restando i prescritti obblighi in materia di *green pass* e l'utilizzo obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- di dover continuare a garantire l'erogazione della didattica in modalità mista, anche al fine di consentire la partecipazione alle lezioni agli studenti “fragili”;
- che, ai fini del tracciamento delle presenze degli studenti nelle strutture didattiche, quale ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da COVID-19, l'accesso alle lezioni, nonché a sale letture, biblioteche e student center avviene previa prenotazione del posto tramite apposite applicazioni, denominate, rispettivamente, *app Prenota Poliba* e *app SalaPoliba*;
- necessario fornire prontamente a tutto il personale interessato specifiche indicazioni sulle misure organizzative per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività istituzionali, e di quelle relative alla didattica ed ai servizi agli studenti, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- necessario individuare tutte le misure che contemperino le esigenze di tutela della salute pubblica con l'efficace continuità dell'azione amministrativa del Politecnico di Bari e dell'erogazione dei servizi;

#### **SENTITO**

- il “Comitato Tecnico per l'applicazione e la verifica delle Linee guida di regolamentazione delle misure per il contrasto da SARS-COV-2 della Fase 3”, nella riunione del 13/10/2021;
- il Direttore Generale;

#### **VISTO**

- l'art. 11, comma 3, lett. f) dello Statuto di Ateneo;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

Per le motivazioni riportate in narrativa, a far tempo dalla data del presente provvedimento:

- fino al permanere della Regione Puglia tra le aree classificate con ordinanza del Ministero della Salute “*zona bianca*”, la capienza massima degli ambienti delle strutture di Ateneo in cui si svolgono le attività didattiche e curriculari, ivi incluse le sale letture, le biblioteche e lo *student center*, è consentita fino al **settantacinque** per cento di quella massima autorizzata, fermo restando l’osservanza dei prescritti obblighi normativi in materia di *green pass* e l’utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- continua ad essere garantita, per tutta la comunità di studenti, l’erogazione della didattica in modalità mista (in presenza e da remoto, mediante piattaforma *Teams*), anche al fine di tutelare gli studenti “fragili”;
- ai fini del tracciamento delle presenze degli studenti nelle strutture didattiche, quale ulteriore misura di contenimento e gestione del rischio sanitario da COVID-19, l’accesso alle aule, nonché a sale letture, biblioteche e *student center*, continua ad avvenire previa prenotazione tramite l’apposita applicazione messa a disposizione dall’Ateneo;
- l’Ateneo effettua controlli a campione del possesso del *green pass* da parte del personale e degli studenti.

### **Art. 2**

Per effetto delle disposizioni sopraelencate, sono revocate le disposizioni di precedenti provvedimenti, non compatibili con il presente decreto.

### **Art. 3**

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell’Ateneo, assicurandone l’immediata diffusione a tutti i soggetti interessati, al fine di consentirne l’attuazione, e sarà sottoposto al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione nella loro prossima adunanza per la ratifica.

Bari, 14 ottobre 2021

Il Rettore  
Prof. Ing. Francesco Cupertino